

Associata a:



Presidente Nazionale
Carlo Ghirlanda
Vicepresidente Nazionale Vicario
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale
Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale
Fabio Scaffidi Domianello
Vicepresidente Nazionale
Valerio Fancelli
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Bruno Oliva
Segretario Nazionale
Angela Rovera
Tesoriere Nazionale
Antonio Lapi

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
Cod. Fisc. 96238930588
P. IVA 17420841003

Prot. 262.26.P.

Roma, 24 febbraio 2026

Spett.le
FNOMCeO
Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici e degli
Odontoiatri

c.a. Dott. Filippo Anelli
Presidente

Spett.le
CAO Nazionale
Commissione Albo Odontoiatri

c.a. Dott. Andrea Senna
Presidente

Loro Sedi

Oggetto: *Richiesta di chiarimenti in materia di alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) da parte degli esercenti la libera professione di odontoiatra*

Egregi Presidenti, Spettabili colleghi,

ci rivolgiamo a Voi per sottoporVi le valutazioni di ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, relativamente al tema dell'alimentazione del FSE da parte di un libero professionista "puro" e senza alcun rapporto con il SSN.

Facendo seguito alle indicazioni normative che prevedono la raccolta della storia clinica del cittadino in un unico punto accessibile online, il cosiddetto Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), si rappresenta quanto segue: il FSE persegue le finalità di diagnosi, di cura e di riabilitazione, di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, di governo clinico, di prevenzione e di profilassi internazionale.

L'accesso a tale sistema è consentito al cittadino-assistito, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie che intervengono nel processo di cura dell'assistito, alle Regioni/province autonome, al Ministero della salute e all'Agenas, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge.

L'alimentazione di aggiornamenti del FSE è sostenuta in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, come definito dall' art. 12 del Decreto 7 settembre 2023 (FSE 2.0), in attuazione dell'art. 12 del DL 179/2012. Nello specifico sono indicate le Aziende sanitarie locali, le Strutture pubbliche del SSN, le Strutture private accreditate, le Strutture sanitarie autorizzate e gli esercenti le professioni sanitarie, accreditati o anche convenzionati, "nei limiti delle responsabilità e dei compiti loro assegnati".

Questa espressione non introduce pertanto un obbligo generalizzato per tutti i professionisti sanitari, ma delimita l'obbligo ai soli casi in cui una norma primaria (legge, decreto, accreditamento, convenzione) attribuisca al professionista un compito

Associata a:



Presidente Nazionale
Carlo Ghirlanda
Vicepresidente Nazionale Vicario
Corrado Bondi
Vicepresidente Nazionale
Giovanni Cangemi
Vicepresidente Nazionale
Fabio Scaffidi Domianello
Vicepresidente Nazionale
Valerio Fancelli
Segretario Sindacale Nazionale
Lauro Ferrari
Segretario Culturale Nazionale
Bruno Oliva
Segretario Nazionale
Angela Rovera
Tesoriere Nazionale
Antonio Lapi

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
Cod. Fisc. 96238930588
P. IVA 17420841003

specifico che comporti la produzione di un documento destinato all'alimentazione del FSE. In altre parole, indica che il professionista è obbligato ad inserire dati nel FSE solo quando si svolgono attività che, per legge, generino documenti che devono confluire nel FSE.

L'obbligo sussiste pertanto per i professionisti che operano in strutture pubbliche o private accreditate, per i professionisti convenzionati con il SSN (MMG, PLS, specialisti ambulatoriali), per i professionisti che erogano prestazioni per conto del SSN: in questi casi il professionista ha compiti oggettivamente assegnati dal SSN e deve produrre documenti che devono essere inseriti nel FSE.

Per i liberi professionisti non accreditati né convenzionati che operano in regime privatistico non esistono invece compiti assegnati dal SSN, né esistono obblighi documentali verso il Sistema sanitario, così come non risultano norme che impongano la trasmissione di documenti al FSE da parte dei liberi professionisti non in rapporto con il SSN. Pertanto, a nostro avviso, il libero professionista puro che continui a rilasciare le cosiddette "ricette" bianche può continuare a rilasciarle in quanto non tenuto all'alimentazione del FSE.

Alla luce di quanto sopra, si chiede tuttavia a codesta Federazione di esprimere il proprio parere sulle seguenti domande:

- L'esercente la libera professione di Odontoiatra in regime privatistico puro, pertanto in nessun rapporto di accreditamento o convenzione con il SSN, è tenuto all'alimentazione del FSE?
- Nel caso non sia tenuto ad alimentare il FSE può il libero professionista puro mantenere la modalità cartacea (ricetta bianca)?
- Sono previste sanzioni nel caso di inadempienza?

Restiamo in attesa di un cortese e tempestivo Vostro riscontro.

Distinti saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Lauro Ferrari



Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda

